



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

Sommario:

CONVEGNI	1
SEGNALAZIONI EDITORIALI	2
NOVITÀ LEGISLATIVE	4
ALTRE NOTIZIE	5
GIURISPRUDENZA	6

CONVEGNI

13 marzo, Milano

“Il parere della Corte di Giustizia sull’adesione dell’Unione europea alla convenzione dei diritti dell’uomo - Conseguenze sul dialogo tra le Corti”

Il convegno, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, si pone l’obiettivo di mettere a fuoco l’assetto attuale delle fonti all’interno degli Stati membri e il diverso ruolo dei giudici nazionali ed europei nell’interpretare la Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza di Strasburgo nell’ottica della tutela dei diritti fondamentali, anche alla luce del parere negativo (C- 2/13) reso dalla Corte di Giustizia in merito alla prospettata adesione dell’Unione europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’iscrizione si effettua direttamente sul sito http://www.corteappello.milano.it/formazione_magistrati.aspx

[Locandina](#)

12-13 marzo, Bruxelles

“Surveillance, Privacy and Transnational Relations in the Digital Era”

Si segnala un evento organizzato da IACL (International Association of Constitutional Law) e ECLAN (European Criminal Law Academic Network) presso l’*Institut d’Etudes Européennes of the Université Libre* di Bruxelles.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: <http://www.iee-ulb.eu/fr/events/2015/03/international-association-of-constitutional-law-research-group-on-constitutional-responses-to-terrorism-conference-surveillance-privacy-and-transnational-relations-in-the-digital-era>.

17-21 maggio, Eilat (Israele)

15a Conferenza annuale della Israel Bar Association

La conferenza, la prima dopo le elezioni generali, si concentrerà su questioni di notevole interesse, quali la lotta al terrorismo, il ruolo della Corte penale internazionale e le conseguenze dell'operazione "Margine di protezione". E' prevista la partecipazione di politici di spicco e di ministri del Governo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'avv. Bosmat Miodovnik (1-533-6362238 / 03-6362238).

30 giugno - 4 luglio, Lima

"Le sfide dell'avvocato: integrazione, globalizzazione e giustizia"

Si segnala un interessante convegno, organizzato dalla *Inter-American Bar Association* (IABA), che verterà principalmente su: "*International Commercial Arbitration e Investment Arbitration: ripercussioni sulle Americhe*" e "Giustizia internazionale così come promossa dalla Corte interamericana dei diritti umani, dalla Corte di giustizia, dalla Corte penale internazionale, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di Giustizia delle Ande". E' prevista la partecipazione di giuristi provenienti da tutta l'America Latina, tra cui esponenti di università, importanti studi legali, agenzie governative e organizzazioni internazionali.

[Locandina](#)

SEGNALAZIONI EDITORIALI

Catherine Barnard, *Opinion 2/13 on EU accession to the ECHR: looking for the silver lining*

Interessantissimo contributo di Catherine Barnard, *Professor of European Union Law* al *Trinity College* di Cambridge, con la quale la stessa ha preso posizione nell'acceso dibattito sulla adesione dell'Unione Europea alla Cedu.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

In particolare, la prof.ssa Barnard sostiene che, con il parere 2/13 (definito metaforicamente “un politico vestito da avvocato”), la Corte di Giustizia ha sferrato un duro colpo al processo di integrazione tra UE e Cedu. Ad avviso dell’Autrice, però, non tutto il male viene per nuocere: lo screditamento della Corte Edu, quale soggetto incaricato di individuare e tutelare i diritti umani, da parte della Corte di Giustizia, potrebbe avere l’effetto di incoraggiare i giudici di Strasburgo a riaffermare il ruolo che loro stessi si riconoscono e, quindi, alla pronuncia di sentenze più coraggiose per la tutela dei diritti umani.

[Leggi](#)

Roberto Conti, *Contrasto fra norma interna e CEDU: fra rilevabilità ex officio e controllo diffuso di convenzionalità*

Impossibile non dare conto della recente presa di posizione di Roberto Conti, Consigliere presso la Corte di Cassazione, sulla rilevabilità del contrasto tra legislazione nazionale e Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Il contributo prende le mosse dalla questione della pubblicità del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione (oggetto dell’ordinanza 18.10.2012 n. 41694 delle Sezioni Unite, poi sfociata nella decisione n. 214/2013 della Corte Costituzionale) e finisce per schierarsi apertamente a favore del controllo officioso di convenzionalità delle norme interne.

[Leggi](#)

Sandra Recchione, *Le vittime da reato e l’attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*

Si dà notizia della pubblicazione, su www.dirittopenalecontemporaneo.it, dell’intervento della dr.ssa Recchione in occasione del convegno “Più diritti meno vittime”, tenutosi il 12 dicembre 2014 presso la Camera dei Deputati, sui contenuti e l’attuazione della direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; sul tema, inoltre, si rinvia al [documento 11.12.2014](#) diffuso da questo Osservatorio.

[Leggi](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

Rapporto Annuale 2014 della Cedu

È stato recentemente pubblicato il rapporto sull'attività svolta nell'anno 2014 presso la Corte EDU.

Si troveranno numerose utili informazioni: dalla attuale composizione della Corte, al discorso di apertura dell'anno giudiziario pronunciato dal Presidente Dean Spielmann, da un report sui case-law risolti a quelli pendenti.

Lo si può consultare al sito:

http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_Report_2014_ENG.pdf

NOVITÀ LEGISLATIVE

10 marzo 2015 – In vigore D. L.vo n. 9/2015, che ha dato attuazione alla direttiva 2011/99/UE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 9 dell'11 febbraio 2015, che recepisce nel nostro ordinamento le disposizioni della direttiva 2011/99/UE relativa all'ordine di protezione europeo.

L'art. 4 del decreto introduce un nuovo comma 1-bis nell'art. 282-quater c.p.p., il quale prevede la possibilità per la persona, a tutela della quale è disposta una delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), di chiedere al giudice l'emissione di un ordine di protezione europeo. Si tratta di una decisione con la quale l'Autorità Giudiziaria italiana dispone che gli effetti delle predette misure si estendano al territorio di un altro Stato membro in cui la persona richiedente risiede o soggiorni o dichiara di voler risiedere o soggiornare (art. 2).

Per il riconoscimento in Italia di un ordine di protezione europeo emesso da un altro Stato membro – quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 9 – è competente la Corte d'Appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere (art. 7).

[Leggi il testo integrale del d.lvo n. 9/2015](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

11 gennaio 2015 - Applicabile il regolamento UE n. 606/2013 sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile per le vittime dei reati.

Il regolamento n. 606/2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, entrato in vigore il 29 giugno 2013, è ora pienamente applicabile. Ai sensi dell'art. 22, lo stesso, "si applica alle misure di protezione disposte l'11 gennaio 2015 o successivamente, indipendentemente da quando i procedimenti sono stati avviati" (par. 3) "a decorrere dall'11 gennaio 2015" (par. 2)

Il regolamento mira ad assicurare la protezione delle vittime, assicurando il riconoscimento immediato ed automatico dei provvedimenti di protezione disposti in uno Stato membro per tutelare la vita, l'integrità sessuale e per evitare violenze, intimidazioni e *stalking*, indipendentemente dal fatto che le persone siano vittime della violenza di genere. Detto riconoscimento ha effetti limitati nel tempo: il riconoscimento del provvedimento, infatti, vale per soli 12 mesi anche se la misura nazionale ha una durata superiore.

Per quanto riguarda la tutela delle vittime di reato nel procedimento penale, si rimanda al [Documento dell'11.12.2014](#) diffuso da questo Osservatorio.

[Leggi il Regolamento \(UE\) n. 606/2013](#)

ALTRE NOTIZIE

Campagna internazionale per la scarcerazione di Waleed Abu Al-Khair, avvocato saudita condannato per aver preso le difese di un blogger

L'*Union Internationale des Avocats* (Associazione Internazionale degli Avvocati - UIA) ha lanciato una campagna internazionale per il rilascio dell'avvocato saudita Waleed Abu Al-Khair, che, dal 15 aprile 2014, sta scontando una pena detentiva di 15 anni per aver difeso il famoso blogger Raif Badawi. Lo scopo è quello di fare pressione sul Governo saudita mediante l'invio di un'istanza di liberazione dell'avvocato, condannato per avere – nell'esercizio della professione forense – commesso i reati di tentato sovvertimento delle Autorità legittime, attentato contro l'ordine pubblico, lo Stato e le sue Autorità, oltraggio alla giustizia, attentato alla reputazione del Regno, costituzione di una organizzazione non registrata e violazione della legge saudita contro i crimini informatici.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

Per maggiori informazioni: <http://www.uanet.org/en/content/mobilization-campaign-release-waleed-abu-al-khair>

Inaugurato il profilo *twitter* della *International Criminal Bar*

La Segreteria della ICB ha annunciato la creazione di un [profilo Twitter e LinkedIn](#), legato al sito web e al profilo Facebook. L'intenzione – si legge nel comunicato ufficiale – è quella di diffondere al massimo le attività dell'associazione, in modo da poter continuare l'espansione maturata nel corso degli ultimi dodici anni.

Publicato lo studio SPACE del Consiglio d'Europa sullo stato delle carceri continentali

Dalle statistiche annuali sulla situazione delle carceri nei Paesi del Consiglio d'Europa, riferite all'anno 2013, emerge che la crisi economica ha provocato un taglio alle spese destinate al sistema penitenziario, con un conseguenziale peggioramento delle condizioni di vita dei detenuti. In particolare, con riguardo al sovraffollamento carcerario, i dati più preoccupanti arrivano dall'Italia, nonostante un miglioramento rispetto all'anno precedente. Preoccupante l'incremento dei suicidi che nel 2013 è stato di 11,2 decessi per 10mila detenuti, mentre il dato precedente era di 5,4.

[Leggi il Rapporto SPACE \(inglese\)](#)

GIURISPRUDENZA

Corte Edu, sentenza Haldimann c. Svizzera del 25 febbraio 2014

I giornalisti possono utilizzare le telecamere nascoste per la diffusione di fatti di pubblico interesse

La Corte Europea ha confermato la liceità delle videoregistrazioni effettuate dai giornalisti mediante telecamere nascoste. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto, invero, che il diritto di informare la collettività su fatti di interesse generale (art. 10 Cedu) prevalga sul diritto al rispetto della vita privata (art. 8 Cedu).



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

Nel caso di specie, la Corte ha condannato la Svizzera, i cui giudici nazionali avevano sanzionato i reporter con una pena pecuniaria per la diffusione delle registrazioni senza l'autorizzazione della persona interessata, per la violazione del diritto di cronaca di cui all'art. 10 Cedu.

[Leggi la sentenza \(francese\)](#)

Corte Edu, sentenza Apostu c. Romania del 3 febbraio 2014

Lo Stato che non impedisca la diffusione di intercettazioni telefoniche coperte da segreto è responsabile nei confronti del cittadino

Gli Stati sono tenuti ad adottare adeguate misure per garantire una sicura custodia delle intercettazioni telefoniche depositate in un fascicolo processuale. In caso contrario (e se lo Stato non assicura adeguati strumenti di riparazione), si configura una violazione dell'art. 8 C.E.D.U, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di conseguenza, qualora si realizzi una pubblicazione sugli organi di stampa di stralci di intercettazioni, relative a un fascicolo processuale e coperte da segreto, la fuga di notizie è imputabile allo Stato che non adotta misure per garantire la segretezza dei fascicoli e per impedire fughe di notizie, e non alla stampa.

Così ha deciso la Corte europea in relazione al *Case of Apostu v. Romania*.

Nel caso di specie, erano stati pubblicati, durante la fase delle indagini e prima del processo, stralci virgolettati di intercettazioni telefoniche, molte delle quali non riguardanti il reato contestato, ma la vita privata di un ex sindaco di una cittadina rumena accusato di corruzione e sottoposto a custodia a cautelare.

[Sentenza per esteso](#)

Corte Edu, sentenza Starčević c. Croazia del 13 novembre 2014

Lo Stato deve svolgere indagini effettive anche in caso di morte a seguito di incidente stradale

Nel *Case of Starčević v. Croazia* i giudici di Strasburgo hanno rimarcato l'importanza dell'obbligo procedurale, discendente dall'art. 2 C.E.D.U, di svolgere indagini effettive e indipendenti a fronte di morti che non appaiono *prima facie* dovute a cause naturali, non solo in relazione a morti attribuibili all'operato di agenti statali, ma anche in relazione a fatti addebitabili a soggetti privati. In particolare, nella fattispecie



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

concreta l'inadeguatezza delle indagini svolte intorno alla morte di cittadini dovuta alla presumibile opera di altri privati, è stata posta a fondamento della condanna per violazione procedurale dell'art. 2 Cedu, in relazione a una morte cagionata da un investimento stradale.

[Sentenza per esteso](#)

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza C-472/13 del 26 febbraio 2015

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) – Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato – Atti di persecuzione – Sanzioni penali nei confronti di un militare degli Stati Uniti che ha rifiutato di prestare servizio in Iraq

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12, e rettifiche in GU 2005, L 204, pag. 24, e GU 2011, L 278, pag. 13).

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Shepherd, cittadino degli Stati Uniti d'America e soldato del relativo esercito, e la Bundesrepublik Deutschland in merito alla decisione di quest'ultima di negargli lo status di rifugiato.

Nel dicembre 2003 il sig. Andre Shepherd si è arruolato nell'esercito americano per un periodo iniziale di 15 mesi, e tra il settembre 2004 e il febbraio 2005 ha partecipato alla sua prima missione in Iraq, vicino a Tikrit, dove non ha preso parte direttamente ad azioni militari, né ad azioni di combattimento, ma, in qualità di meccanico, era addetto alla manutenzione degli elicotteri. Al ritorno da tale missione ha prorogato la ferma presso le forze armate americane, e nell'aprile 2007 ha abbandonato la sua unità dislocata in Germania dall'aprile 2007 dopo aver ricevuto il suo secondo ordine di missione per l'Iraq.

Nell'agosto 2008 il sig. Andre Shepherd ha, quindi, chiesto asilo in Germania, rilevando che, a causa della sua diserzione, egli rischiava di essere perseguito penalmente e che, poiché la diserzione costituisce un reato



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

molto grave nell'ordinamento statunitense, la sua stessa esistenza sarebbe stata rovinata dalla stigmatizzazione sociale che subirebbe nel suo Paese.

Poiché il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale tedesco competente in materia di immigrazione e rifugiati) ha respinto la sua domanda di asilo, il sig. Shepherd si è rivolto al Bayerisches Verwaltungsgericht München (Tribunale amministrativo di Monaco di Baviera) chiedendo l'annullamento di tale decisione e il riconoscimento dello status di rifugiato. Tale giudice ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva 2004/83/CE sullo status di rifugiato, in particolare la nozione di atto di persecuzione che, ai sensi del suo articolo 9, paragrafo 2, lettera e), può assumere la forma di «azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini». Altresì, detto giudice nazionale ha chiesto alla Corte di precisare le condizioni alle quali è riconosciuto il diritto alla protezione prevista dalla direttiva quando le autorità pubbliche adottano provvedimenti sproporzionati o discriminatori ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) del predetto articolo.

Con la sua sentenza del 26 febbraio 2015, la Corte ha dichiarato, anzitutto, che la protezione riconosciuta dalla direttiva 2004/83/CE al cittadino di un Paese terzo che ha il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale riguarda tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di sostegno.

Essa ha, poi, chiarito che detta protezione ricomprende la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, comprese le situazioni in cui il richiedente asilo parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla preparazione o all'esecuzione degli stessi. In particolare, secondo la Corte, la protezione di cui alla direttiva 2004/83/CE non riguarda esclusivamente le situazioni in cui è accertato che sono stati già commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il richiedente asilo può stabilire l'esistenza di un'alta probabilità che siffatti crimini siano commessi.

Pertanto, la Corte ha dichiarato che la valutazione dei fatti per qualificare la situazione di servizio controversa, che spetta alle sole autorità nazionali, sotto il controllo del giudice, deve basarsi su un insieme



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti. Tra tali circostanze del caso vanno ricordate, segnatamente, quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, nonché il fatto che un intervento militare sia stato intrapreso in forza di un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul fondamento di un consenso della comunità internazionale e che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di guerra.

Infine, ad avviso della Corte, il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permetta al richiedente asilo di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti, e, di conseguenza, se il richiedente ha ommesso di ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi della disposizione in esame, a meno che detto richiedente non dimostri che non aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta.

Con riferimento, invece, all'ulteriore domanda posta dal giudice nazionale, la Corte ha dichiarato che in circostanze come quelle del caso di specie, non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati nella direttiva. Spetta tuttavia alle autorità nazionali verificare tale circostanza.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, del 28 gennaio 2015, C-579/13, P, S / Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica dell'immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 11, paragrafo 1 – Obbligo di integrazione stabilito dal diritto nazionale – Parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo – Proporzionalità – Ammenda

La questione giuridica presentata nella decisione di rinvio di cui si è occupato l'Avvocato generale riguarda i confini fissati dal diritto dell'Unione europea, segnatamente dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, nel



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

settore della politica dell'immigrazione per l'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che stabiliscono un obbligo di integrazione degli stranieri.

Nei Paesi Bassi tale obbligo di integrazione degli stranieri è stato stabilito nel 2007 ed implica la necessità di superare un esame di lingua olandese nonché di conoscenze di base sulla società. Il mancato assolvimento del suddetto obbligo entro il termine stabilito costituisce un'infrazione punita con un'ammenda.

Nel procedimento di cui è causa, P, cittadina statunitense residente nei Paesi Bassi dal 2002, ha ottenuto nel 2008 lo status di soggiornante di lungo periodo, ma nello stesso anno la Commissie sociale zekerheid Breda (commissione per la previdenza sociale della città di Breda) le ha comunicato che era soggetta all'obbligo di integrazione ai sensi del diritto olandese e che doveva superare il relativo esame entro un termine stabilito. P ha iniziato a partecipare ad un corso di integrazione, ma lo ha interrotto per motivi di salute e in seguito non l'ha più ripreso. Allo stesso modo, S, cittadina neozelandese residente nei Paesi Bassi dal 2000, ha ottenuto nel 2007 lo status di soggiornante di lungo periodo. Nel 2010 il College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen (giunta comunale di Amstelveen) le ha comunicato che era soggetta all'obbligo di integrazione e che doveva superare il relativo esame entro un termine stabilito.

P e S, ritenendo di non essere soggette all'obbligo di integrazione, in quanto titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, hanno impugnato le decisioni. Adito in appello, il Centrale Raad van Beroep (Corte suprema amministrativa olandese), ha sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali per conoscere se e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni, tale obbligo possa riguardare gli stranieri che da lungo tempo soggiornano legalmente nei Paesi Bassi e che possiedono lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'11 maggio 2011.

Infatti, ai sensi di tale direttiva, gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. Gli Stati membri possono tuttavia esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

legislazione nazionale. La direttiva non stabilisce, invece, se e in quale misura l'imposizione di un obbligo di integrazione sia possibile anche dopo l'acquisizione del suddetto status.

Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale Maciej Szpunar ha rammentato innanzitutto che la direttiva 2003/109/CE è intesa a conferire uno status speciale ai cittadini di paesi terzi che si sono stabiliti a titolo duraturo negli Stati membri, in quanto ciò contribuisce alla promozione della coesione economica e sociale nell'Unione. Tale finalità non esclude, tuttavia, la possibilità per gli Stati membri di adottare qualsiasi azione di integrazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo. Infatti, l'Avvocato generale ha rilevato che l'adozione di misure di integrazione per i soggiornanti di lungo periodo non è in contrasto con gli obiettivi della direttiva, poiché queste misure hanno unicamente lo scopo di contribuire all'inserimento della persona nella vita economica e sociale dello Stato di residenza.

Nondimeno, disposizioni nazionali che imponessero l'obbligo di integrazione come condizione per il mantenimento dello status o per l'esercizio dei diritti ad esso connessi, sarebbero in contrasto con la direttiva.

L'Avvocato generale ha sottolineato, poi, che le disposizioni nazionali che prevedono misure di integrazione nei confronti di un soggiornante di lungo periodo rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea. Pertanto, il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri in tale ambito non deve essere esercitato in modo tale da pregiudicare l'obiettivo della direttiva, né il suo effetto utile. Inoltre, le disposizioni nazionali devono essere conformi anche al principio di proporzionalità. In riferimento ai soggiornanti di lungo periodo l'obbligo di integrazione non può, quindi, ostacolare in modo eccessivo l'esercizio dei diritti connessi al loro status.

Secondo l'Avvocato generale, dunque, l'introduzione di un esame obbligatorio di lingua o di conoscenza della società non contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dalle misure ossia facilitare l'inserimento di una persona nella società. L'obbligo di superare un esame di integrazione vanifica l'essenza stessa delle misure di integrazione, le quali dovrebbero consistere in azioni volte a facilitare l'inserimento in una determinata società e non costituire condizioni attitudinali connesse al soggiorno in un determinato Stato. Infatti, tale obbligo può costituire un ostacolo all'esercizio del diritto di svolgere un'attività lavorativa subordinata o autonoma e del diritto all'istruzione e alla formazione professionale. Sotto tale aspetto è



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 5 marzo 2015

fondamentale l'accesso ai corsi serali, ed è necessario prendere in considerazione i costi di istruzione nonché l'accesso al sistema di assistenza finanziaria che, come la Corte ha dichiarato, possono avere un'incidenza finanziaria considerevole per i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 2003/109 per il rilascio di detti permessi di soggiorno, privandoli, così, della possibilità di far valere i diritti conferiti dalla direttiva in parola, pregiudicando l'obiettivo della stessa.

Tuttavia, una persona che da lungo tempo vive in un determinato Stato è sicuramente legata ad esso da una rete di vincoli sociali, connessi alla famiglia, alla professione esercitata, alla vita di quartiere o all'hobby praticato. Una misura di integrazione che non consenta la valutazione individuale di tali circostanze è quindi sproporzionata rispetto allo scopo di facilitare l'ulteriore inserimento nella vita della società. Del pari sproporzionata risulta la sanzione dell'ammenda prevista nel diritto dei Paesi Bassi in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di integrazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'Avvocato generale ha suggerito alla Corte di dichiarare che la direttiva 2003/109 consente l'adozione delle misure di integrazione nei confronti dei cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, le quali possono essere finalizzate esclusivamente a facilitare l'integrazione di una persona e non possono costituire una condizione per il mantenimento dello status o per l'esercizio dei diritti ad esso connessi. In particolare, tali misure non possono includere l'obbligo di superare un esame di integrazione civica.